4

M O T I V I

Da ſperar la conferma alla Sovrana eſeguita Riſoluzione.

I N P R O

Della Chieſa di Acquaviva:

Non oſtante il parere della Camera Reale per la Chieſa di Bari.

PEr istrumento del 1695 rogato in Modugno, passò convenzione fra l'Arcivescovo di Bari, e l'Arciprete di Acquaviva. In essa l'Arciprete, i cui predecessori da oltra cinque secoli aveano esercitata in Acquaviva la giurisdizione civile, criminale, e mista, cedendo tutto al Metropolitano di Bari, ritenne la civile soltanto cumulativa con lui (1). In forza di tale convenzione l'Arcivescovo di Bari, che mai non ebbe, se non carattere di Metropolitano in Acquaviva, vi divenne Ordinario, e come tale fu quivi riconosciuto fino al 1779. Intimò egli visita nel detto anno. Il Clero e l'Università se ne dolsero al Re, attaccando l'Arcivescovo di abuso per difetto di potestà, e per eccesso nell'editto. Vennero le dogliane-

(1) *Fol. 146. loc. sign. Vol. 2.*

glianze rimesse al Delegato della Reale Giurisdizione Marchese Vargas: il quale in ordine alla visita diè sentimento, che l'Arcivescovo valer si dovesse di sua ragione; quanto al difetto di potestà, che consistea in vedersi, se fosse o no legittimo il titolo Ordinario dell'Arcivescovo in Acquaviva, riferì, bisognarvi molto esame. Il che gli venne commesso con ordine di udire le parti. Il Delegato, precedente informo della R.U. di Trani, e dopo aver sentite le parti pienamente, avanzò il suo parere riguardo alla detta convenzione.

„ Questa convenzione, dic'egli al Re, la quale se„ co porta alterazione dell'antico stato della Chie„ sa (di Acquaviva) non è corroborata di Re„ gio Assenso, nè vi fu consentimento o saputa „ dell'Università, tutto che interessata nell'affare „ per la qualità civica ricettizia della Chiesa, e „ da documenti appare, ch'essa era in Giudizio, „ in tempo che la causa si trattò in Roma; ma „ quello che più importa, ed interessa la Real „ giuridizione si è, che l'accennata sentenza del„ la Rota Romana non è corroborata di regio „ *exequatur*, onde non se ne dee tener conto „ veruno, e l'esecuzione è da riputarsi un'atten„ tato; e la Concordia, in cui si convenne di „ recarsi quella ad effetto, come contenente os„ servanza di atto ledente la Regalia, si ha co„ me un delitto, che lo rende insostenibile, e „ punibile. Nè volger di tempo, nè acquiescen„ za di parte, nè altro accidente, può in guisa

ve-

„ veruna supplire la mancanza del Regio Placito,
„ che è di sua natura imprescrittibile. Ometten-
„ do dunque ogni altro motivo, che per parte
„ del Capitolo si allega avverso la detta concor-
„ dia: e non dovendosi di quella tener conto ve-
„ runo, massimamente perchè è appoggiata a sen-
„ tenza di Roma, che come sfornita di regio
„ exequatur, è delitto eseguirsi, e valersene in
„ modo alcuno: tutto l' innovato in virtù di essa
„ concordia si dèe, senz' altra formalità, e per
„ le più spedite vie economiche, restituire alla
„ pristina forma, e le cose son da ridurre in
„ quello stato in cui erano antecedentemente, va-
„ le a dire nella forma prescritta dal Laudo.
„ Quindi, quante volte V.M. altramente co' suoi
„ superiori lumi non giudichi, può degnarsi so-
„ vranamente risolvere, che l' Arciprete di Ac-
„ quaviva si mantenga, e quante volte sia d' uo-
„ po, si reintigri nel possesso di sua Giuridizione
„ ne' termini prescritti dal Laudo de' due Cardi-
„ nali Saulo, e Paravicino da Regia autorità com-
„ provato (1).

La Sovrana risoluzione uscì nel dì 15. luglio 1780, ed è quella che siegue -- Il Re si è uniformato
„ a quanto US.I. ha rappresentato per la causa del-
„ le prerogative, e diritti pretesi dalla Chiesa Col-
„ legiale di Acquaviva contra l' Arcivescovo di Ba-

 „ ri,

(1) *Fol. 32. a terg. ad 33. Vol. 4.*

„ ri, e mi ha comandato refcriverle, come fo, che
„ US. I. efegua quanto propone, cioè che l'Arci-
„ prete di Acquaviva fi mantenghi, e, quantevolte
„ fia d'uopo fi reintigri nel poffeffo di fua giuridi-
„ zione, ne' termini prefcritti dal Laudo del 1601.
„ de' due Cardinali Saulo, e Paravicini, da Regia
„ autorità comprovato, con aggiungerfi la claufola
„ di dover fempre rimanere *illefi i Sovrani diritti*
„ *della M.S., e la polizia del Regno*.
„ Pal. 15. Luglio 1780. Carlo de Marco -- Signor
„ Marchefe Vargas.

Fu incaricato il Vefcovo di Conversano per la efecuzione; l'Arciprete di Acquaviva, rimeffo nell'antico ftato, tornò ad effer Ordinario Prelato del luogo, com'è tuttavia.

Non piacque al Vicario Capitolare di Bari. Per suo nuovo ricorfo rimeffo dal Re al Delegato Marchefe Vargas, quefti fi ritrattò, ma fopra due falfi appoggi, che per forprefa gli diede ad intendere, chi faceva le parti del ricorrente. Il Vargas avea fondato l'antecedente parere in pro dell' Arciprete, fu la mancanza dell' *exequatur* alla sentenza Rotale del 1694, di cui era figlia la divifata convenzione del 1695: Exequatur che non mancava al Laudo del 1601. Datogli il contrario ad intendere, cioè che il laudo non foffe ftato efecutoriato, ed efecutoriata per contrario l'anzidetta fentenza pofteriore, fi vide coftretto ad opinare diverfamente, per confeguenza in favore della Chiefa di Bari. Ma fu quefta per Bari una

una fals' allegrezza. Le due brutte adoperate menzogne si scoprirono, confessò il Regio Delegato il teso inganno. Ma che! Pochissimo poter vedendo cogli occhi suoi negli estremi di vita, fu indotto a credere, che due mandati Rotali, l'uno del 1609; l'altro del 1694, *dettassero l'esercizio dell'autorità del Primato di Puglia sul Clero, e sulla Chiesa di Acquaviva* (precise parole della rappresentanza della Real Camera, dovendo farsi carico successivamente del divisato parere in sostegno di tai mandati) amendue roborati di regio *exequatur*. Dunque, ei dicea, quanto al possesso nell' Arcivescovo è chiaro. Ragion per cui si espose al Re, doversi nel possesso rimettere, a tenor dello stato del 1779: Il Re non ebbe la degnazione di uniformarsi. Lasciando la Chies' Arcipretale di Acquaviva nell'esercizio di onnimoda giurisdizione, in cui aveala rimessa nel 1780, comandò alla Sua R. C. a 23. marzo 1782, di riferir col parere sopra tutte le carte da contendenti prodotte, intesi i medesimi, e l'Avvocato della Corona.

Ciò eseguito, rileva per fatto la R. C. di S. Chiara „ Che la Chiesa Arcipretale di Acquaviva sia compresa nella Diocesi di Bari, e conseguentemente soggetta alla giuridizione ordinaria di quella Metropolitana. Che qualunque siano le facoltà e prerogative ottenute dall' Arciprete, e dal medesimo esercitate secondo l'antico o più recente stato in virtù delle sentenze, e mandati Rotali, da cui furono spiegate e ammesse, o dal-

 „ la

„ la concordia, dalla quale furono confermate,
„ ed in buona parte compilate, tutte coteste fa-
„ coltà, quali e quante mai fossero, non rendo-
„ no l'Arciprete d'Acquaviva es nte dalla giuri-
„ dizione ordinaria, e caratterizzandolo al più
„ per un Prelato di secondo ordine, fornito di
„ alcune limitate prerogative, non mai lo dichia-
„ rarono un Arciprete indipendente e *nullius Diœ-*
„ *cesis*, quale mai non è stato. E per ultimo,
„ che siccome il possesso dell' onnimoda giuridi-
„ zione su di Acquaviva rispetto alla Chiesa Me-
„ tropolitana di Bari sia antichissimo, legittimo,
„ ed incontrastabile, perchè fondato sul fatto e
„ sul dritto, così al contrario l' esenzione vanta-
„ ta o pretesa dall' Arciprete di Acquaviva non
„ abbia veruno appoggio, nè di titolo, nè di pos-
„ sesso, giacchè i titoli allegati sono illegali, ed
„ illegittimi, nascenti da fatti e viziosi e non de-
„ gni di attendersi, ed il possesso o manca all'
„ intutto, o è tale, che non può partorire la sup-
„ posta favorevole pretensione.

Voluminoso dettaglio indi fa sopra lo stato antico e moderno. Bolle di Romani Pontefici, bolle di Arcivoscovi di Bari, concessione alla Chiesa Barese dell'utile Padrone di Acquaviva, processi civili, criminali, e misti: tutto dimostra, si dice al Re, che l'Ordinario di Acquaviva è il mentovato Arcivescovo. Al Re si dice, che l'Arciprete di Acquaviva non ha mai esercitata giurisdizione, che *intra limites Ecclesiæ materialiter acce-*

ptæ

ptæ,, e che non mai gli è ſtata attribuita la qua-
,, lità *nullius*, e molto meno l'indefinita giuridi-
,, zione *ſuper Clerum*, & *Populum*. Ed al con-
,, trario (ſoggiugne la rappreſentanza) attenden-
,, doſi qualunque antichiſſimo ſtato, non ſi è mai
,, dubitato, che all' Arciveſcovo di Bari compe-
,, teſſe l'ordinaria privativa giuriſdizione su quel-
,, la Chieſa e Terra di Acquaviva, *ut in quali-*
,, *bet terra intra limites ſuæ Diœceſis*,, Conchiu-
de il ſuo ſentimento, doverſi eſeguire la diviſata
convenzione del 1695. tra l'Arciveſcovo di Bari,
e l' Arciprete di Acquaviva, con Real Sanatoria
per lo difetto del regio aſſenſo, conſigliando l'
imporſi su queſta vertenza perpetuo ſilenzio.

Si dee contradire a tal ſentimento. *Pro æquitate ſervanda*, & *nobis patimur contradici*, di se proteſtava Teodorico Re Grande (1). Supporre la iſteſſa grandezza d' animo ne' Signori che formano la Real Camera, è dar loro riſcontro del più ſincero riſpetto.

 §.I.

(1) Caſſiodoro lib. 3.

§. I.

Qual fosse l'antichissimo stato della Chiesa di Acquaviva.

Lo Ughellio (1), Oberto Mireo (2), il Lombardi storico Barese (3), trassero da vetuste memorie, che fu Acquaviva Sede Vescovile antichissima. Che realmente Vescovi di Acquaviva intervenissero a' Sinodi Romani de' primi secoli si ha dalla raccolta de' Concilj di Filippo Labbè, generali e particolari. Nel Sinodo dell'anno 465, sotto Ilario Papa, intervenne Paulino Vescovo di Acquaviva; sotto Felice III. nel 487. intervenne Benigno Vescovo Aquavivense; lo stesso intervenne nel Sinodo dell'anno 499. sotto Simmaco Papa; e sotto del medesimo Pontefice, nell'anno 501., intervenne Bonifacio Vescovo di Acquaviva (4). Potea

---

(1) Italia Sacra nella descrizione della Puglia tom. 7. col. 588. let. D. della edizione di Venezia.

(2) Notizie di tutt'i Vescovi, ediz. di Pariggi fogl. 43.

(3) Compendio Cronologico della vita degli Arcivescovi di Bari part. I. pag. 86.

(4) Veggasi il tomo dell'Indice Geografico all'opera della citata collezione, e si troverà la chiamata che mena al tomo V.

tca farsi a meno dalla parte avversa di quì promuovere un dubbio. Cotest' Acquaviva, ella dice, può esser tutt' altra che l' Acquaviva di Puglia. Ma il Labbè parla di tale Città, come posta nel Regno Napoletano, nè in questo Regno fu mai altra Città di tal nome.(1) Si unisca l'Ughellio nel citato luogo della descrizione della Puglia, il Mirco nelle divisate notizie di tutt' i Vescovi, il Lombardi nel compendio cronologico degli Arcivescovi di Bari sua patria (i quali sono concordi in attestare l'antichità della Sede Vescovile in Acquaviva); si uniscano costoro ai riscontri recati dal Labbè, e diverrà impossibile al più ostinato Pirronista di altercare ad Acquaviva di Puglia l' antichissima qualità Vescovile.

Anche oggi Acquaviva è finitima, attacca colle Diocesi, di Altamura , di Matera , di Castellaneta , di Mottola , di Conversano , e di Bari (2) .

 Se

(1) Sono nel Contado di Molise due piccole terre, un' appellata Acquaviva Colle Croce in Diocesi di Guardia Alfiera , l'altra Acquaviva d' Isernia in Diocesi di Montecasino, la prima abitata da Schiavoni, la seconda da 360 nazionali : descrizione del Contado di Molise del Galanti cap. II. n. 1 , e 2. Cotesti piccioli luoghi non han mai dato riscontro di essere stati migliori di quel che appariscono . Le storie, i Concilj combinano per l' Acquaviva di Puglia, che da tempo immemorabile , e sempre ha conservate prerogative Vescovili.

(2) Si ha da un Laudo del 1464, promulga-

Se perchè Acquaviva confina con Bari, de' dirsi compresa nella Diocesi dell' Arcivescovo, la stessa ragione valer dovrebbe per ogn' altra Diocesi, delle sei nominate, che vi confinano. Quanto allo stato d' indipendenza nell' Ordinaria giurisdizione, Acquaviva ha per se gli accennati scrittori. Avvi scrittore che dica il contrario, attestando, di aver la Curia Metropolitana di Bari esercitata giurisdizione ordinaria da tempo immemorabile in Acquaviva? Dubitar non potendosi, che Paulino, Benigno, Bonifacio, Vescovi suoi intervenissero ne' Sinodi Romani del V, e VI secolo, la ordinaria di loro giuridizione senza dubbio rimase in quella Chiesa: benchè prendesse poi nome di Arcipretura, ristretta dalle circostanze de' tempi al territorio locale la sua attività. Simili casi non sono rari in altre Chiese del Regno. Fra le altre, Ortona, che fu sede Vescovile, divenne per cambiamento di tempo Arcipretura, tornata dipoi all' antica dignità.

Ma l' Arcivescovo vanta Bolle antiche di Romani Pontefici, Bolle de' stessi Predecessori Arcivescovi. Si veggano. Tre sono le bolle Pontificie prodotte ne-

---

to da' Consiglieri Arcamone, e Mariconda, e dal Presidente di R. C. Pietro diatesa, arbitri eletti per compromesso fral Duca d'Andria, e Duca di Atri Signore di Acquaviva in quel tempo *f.* 112. *a ter. vol.* 4, si ha da altri documenti *f.* 127. *dict. vol.*

negli atti, di Alessandro II, di Urbano II, di Alessandro III. Quest' ultima, ch'è del 1172, è relativa alle due antecedenti, confermandole. *Quicquid tu*, dice Alessandro III all' Arcivescovo di Bari di quel tempo, *& Ecclesia tua RATIONABILITER possidetis, tibi, & successoribus tuis confirmamus* (1). Confermò Alessandro i diritti dell' impetrante sopra le Chiese diocesane, e suffraganee. Perchè vi s' incluse Acquaviva, oggi vorrebbe dedursene, che nominata vi fosse come Diocesana. Più risposte. I. La bolla di Alessandro III è rimessiva alle antecedenti di Urbano II, e di Alessandro II, nelle quali non parlasi di Acquaviva per ombra; II. in quella di Alessandro III vien nominata Acquaviva tra suffraganee e diocesane di Bari, ed essendosi dalle vetuste memorie rilevata la indipendenza Ordinaria di Acquaviva, si de' conchiudere, che in qualità di suffraganea venisse nell' accennata bolla compresa; III. la conferma di Alessandro III in pro dell' Arcivescovo impetrante è condizionata, dovea valere nel caso, che l' Arcivescovo di Bari, e la sua Chiesa *rationabiliter* possedessero quanto al Papa si espose, possesso, che in qualità di Ordinario non costa che avesse in quel tempo (e meglio si conoscerà in appresso) nella Chiesa di Acquaviva; IV. qualunqu' esposto allora fatto alla S. Sede riguardo ad Acquaviva, per questa, che

(1) *Fol.* 167. *ad* 68. *vol.* 2.

che non intervenne, fu cosa *inter alios acta*, un bel nulla.

Tre parimente sono le bolle degli Arcivescovi Baresi. Una di Rainaldo del 1183, l' altra di Doferio del 1193, la terza di Andrea del 1217 (1). Eccone l'origine. L'Abate Benedettino del Monistero di S. Erasmo, oggi S. Eramo sei miglia distante da Acquaviva, avea in varj luoghi Chiese e poderi con privilegj antichi Pontificj, de' quali stimò chieder conferma agli accennati Metropolitani. Una delle Chiese era *in Castello Aquavivæ*. Dunque Acquaviva era in diocesi di Bari: così ora conchiude chi fa le veci di quella Metropolitana. Due risposte. I. Se la Chiesa di Acquaviva non fu udita nello spedirsi tal bolla, torna la regola del *res inter alios acta*. II. se gli Arcivescovi, Rainaldo, Doferio, Andrea, in qualità di Metropolitani confermarono gli antichi privilegj al Monistero di S. Erasmo Benedettino, relativamente al podere *in Castello Aquavivæ*, seguirebbe, di aver essi considerati Acquaviva suffraganea.

Una specie di disperazione fa pure allegar concessione di un tal Fontanella ideato Barone di Acquaviva. Si vuol, che costui nel 1220 concedesse all'Arcivescovo Andrea (2) II la facoltà di esiger

(1) *Fol.* 1. *ad* 4. *vol.* 3.

(2) Si vedrà nel §. II., che l' anno seguente 1221. lo stesso Andrea riconobbe Prelat' Ordinario di Acquaviva l' Arciprete.

ger decime, *visitando suam Ecclesiam Parochialem, & Aquavivam*. I. Dica la Chiesa di Bari, ha mai esatta la decima in Acquaviva? ha menomo riscontro di averla visitata per secoli, dopò la strana ideal concessione del Fontanella? E ciò per fatto. Per dritto, era il Barone nel caso di ceder decime ecclesiastiche? Un Arcivescovo di Bari, se fosse stat' Ordinario in Acquaviva, avea bisogno della concession del Barone per far uso di dritto inseparabile dal grado di Prelat' Ordinario? (1)

§.II.

---

(1) Degli allegati processi civili, criminali, e misti, vantati dalla Curia Barese in Acquaviva, non sono che due, posteriori al 1610 *fol.*175, e 175 *sec. vol.* Dal che derivano due conseguenze. I. Che fino al diciassettesimo secolo, non mai la Curia Barese Arcipretale, ma sempre l'Arcipretale del luogo avesse aggito nelle cause civili, criminali, e miste. II. Che confermata la Curia Arcipretale in cotesta onnimoda giurisdizione dal laudo del 1601, ed eseguito nel 1606 (come a suo luogo si mostrerà) violenza de' dirsi quanto poi fece, frescamente attentò l'Arcivescovo.

§. II.

Autentico documento della ordinaria Giurifdizione Arcipretale in Acquiviva nel principio del fecolo XIII.

ANdrea, II del nome, Arcivefcovo di Bari farà conofcere, mediante fentenza del dì 26. marzo 1221., quanto fterili e vane fieno le prefunzioni, che trar fi vorrebbero dalle dianzi accennate bolle de' Papi, e degli Arcivefcovi Barefi, per iftabilire la controvertita ordinaria giurifdizione in pro degli Arcivefcovi medefimi in Acquaviva. Uno de' tre Arcivefcovi, che dicefi di aver confermato nel 1217 all' Abate del Moniftero di Sant' Erafmo una Chiefa *in Caftello Acquavivæ*, è quel medefimo Andrea, che quattro anni dopo giudiziariamente dichiarò, di pienamente coftargli l' antica confuetudine giurifdizionale degli Arcipreti. *Nos Andreas Dei gratia licet immerius Metropolitanæ Barinæ, & Canufianæ Sedis, notum facimus, & teftamur, quod, facta inquifitione de mandato noftro de Terris &c., femper eas de Archiprefbyteratu Acquavivæ &c. . . . Præterea,* soggiugne, *quia nobis bene conftitit per inquifitionem ipfam, quod ipfe, qui eft Archipresbyter Acquavivæ* CONSUERIT ORDINARE PRI-

MI-

MICERIOS IN DICTA ECCLESIA S. EUSTACHII . . . CONCEDERE BENEFICIA ... REGERE PER SE, VEL CUI VOLUERIT COMMITTERE SCHOLAS , . . . REGERE CURIAM DE SPIRITUALIBUS, INTERDICERE, ET SUSPENDERE CLERICOS AB OFFICIIS, ET BENEFICIIS CULPIS EXIGENTIBUS EORUNDEM.... NECNON ET COMPELLERE EOS AD FACIENDAM JUSTITIAM, SI QUIS EX EIS VOLUERIT PROCLAMARE . . . ET DEMUM FERRE SENTENTIAS DE MOTIS QUÆSTIONIBUS CORAM IPSO . . . AUDIRE CONFESSIONES IN PŒNITENTIIS, VEL PRÆSTARE AUDIENDI LICENTIAM, QUIBUS IPSI PLACUERIT, QUIA SINE IPSIUS LICENTIA NULLUS DEBET CONFESSIONES AUDIRE. Facoltà, che tutte derivano dal *consuevit*, cioè dal possesso immemorabile: possesso, in cui volle il Metropolitano Andrea confermare l'Arciprete Unfredo, e successori suoi, acciò per l'avvenire cader non potessevi contradizione, ed a futura memoria. *Volumus autem, ac in perpetuum confirmamus eidem D. Unfredo (Archipresbytero Aquavivæ) & successoribus ejus, ut secundum quod INVENTUM EST PER INQUISITIONEM PRÆDICTAM, potestatem habeat, ea omnia de cætero faciendi: ita quod nullus in his eis aliquatenus contradicat. Ad hujus autem nostræ confirmationis memoriam, & inviola-*

labile firmamentum, presentis scriptum eidem D. Unfredo fieri fecimus per manus Notarii Bartolomei nostri Baren. Clerici, sigilli nostri manus propriæ, & testium subscriptorum munitione roboratum. (1)

L'ordinazione riguardo a' Preti; la collazione ne' beneficj; la direzione della disciplina nell'istruire; il regger Curia per materie spirituali; procedere contro a' Clerici per cause criminali; astringerli per cause civili, promulgar sentenze di ogni mossa quistione avanti di lui; poter confessare da se; o dare ad altri licenza di confessare: avendo per antica consuetudine coteste facoltà gli Arcipreti di Acquaviva, non mostran più chiaro della luce del sole la immemorabil di loro ordinaria indipendenza?

§.III.

(1) Due copie in forma valida sono negli atti: l'una esibita dalla parte avversa nell'istrumento della nota concordia del 1695 dov'è riportata la trascritta sentenza *fol.* 53. *ad* 54. *vol.* 2., l'altra esiste *fol.* 115. *a t. ad* 117. *vol.* 1.

§. III.

Stato della Chiesa d' Acquaviva nella metà del secolo XV.

CHe i successori di Andrea II avessero avuto il coraggio di molestare gli Arcipreti di Acquaviva nell' esercizio ordinario di giurisdizione, è inverisimile. Ma troppo è vero, di aver essi ciò fatto, non prima però del 1452. Per oltra due secoli nè in dubbio si pose, che la totale giurisdizione ecclesiastica negli Arcipreti risedesse per antica consuetudine esaminata, e confermata nel 1221 dall' anzidetto Metropolitano, nè molestia agli Arcipreti posteriormente s' inferì.

Dopo due secoli, divenuto Arcivescovo di Bari un cittadino chiamato Francesco Ayello, con indiscreto patriotismo imprese costui di segnalare il suo zelo, cominciando a turbare la pace della Chies' anzidetta. Giacomo Vescovo di Bisceglie delegato dal Papa Niccolò V. a decidere sulle pretes' eccitate dall' Arcivescovo Ayello, condannò costui nel 1452 alle spese, approvando la non mai interrotta consuetudine della onnimoda ordinaria giurisdizione de' detti Arcipreti.

Quia invenimus, dice il delegato Apostolico Vescovo di Bisceglie, *dictum Archipresbyterum plene ejus probasse intentionem . . . etiam ex confessione dicti Domini Archiepiscopi, sententialiter per hanc no-*

nostram sententiam , Apostolica auctthoritate nobis commissa , confirmamus , & adprobamus ANTIQUAM CONSUETUDINEM Ecclesiæ Aquavivæ, videlicet, (e quì comprende il tenore della sentenza di Andrea II del 1221) , spiegando la quale, giusta la ricevuta osservanza di più che due secoli, soggiugne: *Et alia jurisdictionalia exercere, prout hactenus consuetum extitit, in Terra Acquavivæ, sine aliqua contradictione, vel molestia Reverendissimi Domini Archiepiscopi Barensis &c. . . . & quia victus victori de jure tenetur ad expensas , condemnamus , & sententialiter promulgamus, ipsum Dominum Archiepiscopum ad expensas per ipsum Archipresbyterum Aquavivæ factas* (1).

Passò in giudicato cotesta sentenza. Vi riflette però la R.C. di S.Chiara, che sfornita qual fu di regio *exequatur* la Pontificia delegazione, fu nulla per difetto di potestà la decisione del Vescovo di Bisceglie. Riflette bene. E sarebbe un male per la Chiesa vincitrice di Acquaviva, se in forza di quella decisione avesse dovuto entrare in possesso della qualità di Prelat' ordinario. Ma nò. L'Arciprete godea pienamente di tal grado per antica consuetudine, confessata, ed approvata dal Metropolitano

(1) E' trascritta nel divisato istrumento di concordia dalla parte esibito *fol.*57. *a t. ad* 60. *vol.* 2. Altra copia autentica *fol.* 118. *ad* 123. *vol.* 1.

no Andrea II nel principio del secolo XIII, e rischiarata dal successivo esercizio fino alla metà del XV. Ciò posto, non valga la decisione del Vescovo di Bisceglie come decreto, ma non può non valere come attestato dell'antica non interrotta osservanza.

Ciò per altro va detto nella ipotesi di vera mancanza di *exequatur* al Breve di commessione. Ma l'ebbe. Il come vedrassi nel §. seguente. Quì per l'ordine cronologico rimane a dire, che nell'anno 1485 Innocenzo VIII erse in Collegiata la Chiesa Arcipretale di Altamura, *ad instar vicinioris Ecclesiæ jurisdictionem habentis*. Che per la Chiesa viciniore s'intendesse quella di Acquaviva, dichiarato si vede nel 1731 dal Cappellano Maggiore al Vicerè (1).

§.IV.

---

(1) *Fol.* 131 *ad* 138 *vol.* 1. Chi vuol dunque conoscere la estensione giurisdizionale della Chiesa di Acquaviva, osservi quella di Altamura. E chi non vuol nuocere alla giurisdizione dell'Arcipretura di Altamura (di Regio Padronato) de' sostenere l'immemorabil diritto dell'Arciprete di Acquaviva. Monsignor de Rinaldis Arciprete di Altamura, sapendo nel 1738 la pendenza avanti il Cappellano Maggiore nel Primiceriato di Acquaviva, proveduto in un tempo dall'Arciprete, e da Roma, comparve nella Cappellania Maggiore per sostenere il provisto dall'Arciprete, il cui diritto era analogo al suo giusta

§. IV.

Braccio Regio per sostener l'Arciprete, esposto a nuove molestie, Laudo finale del 1601.

CReato Arcivescovo di Bari il Cardinal Grimaldi, attentò nel 1532 di turbare il consueto possesso dell' Ordinaria piena giurisdizione della Curia Arcipretale: conservata, per mezzo del Collaterale, dal braccio regio (1). Tacquero gli Arcivescovi, dopo il tuono del regio mandato, fino al 1590. Rinnovatesi allora le violenze, l' Arciprete, il qual vedea dispregiati gli ordini conservatoriali del Collateral Consiglio, stimò ricorrere in Roma. V' introdusse giudizio di jattanza. Domandò, ed ottenne di venir manotenuto. L' Arcivescovo eccitò due quistioni; l' una su l' esistenza della decisione del suo antecessore Andrea II nel 1221, e del deciso nel 1452 uniformemente dal Delegato Apostolico Vescovo di Bisceglie; l' al-

---

sta la bolla d' Innocenzo VIII, conchiudendo „ la „ decisione della pendenza di Acquaviva può cagio- „ nare o maggior ragione, o maggior pregiudizio „ *alla Real Chiesa di Altamura, ed al Regio Pa-* „ *dronato fol. 40. ad 41. vol. 3.*

(1) *Fol. 27. a 28. del 3. vol.*

altra sopra l' intelligenza di que' due giudicati. *Conſtare de exiſtentia*, ſi diſſe riguardo alla prima quiſtione. Sulla ſeconda reſtò lite (1).

Durata la lite per anni dieci, fu compromeſſa in due Cardinali, Antonio Saulo, ed Ottavio Paravicino. Arbitri sì riſpettabili a 6. aprile del 1601, ſpiegando la intelligenza de' giudicati anzidetti (l' oſſervanza, val quanto dire di 380. anni dal dì della ſentenza della ſteſſa Curia Metropolitana Bareſe ſotto del diviſato Andrea) diſſero: *prædicto Domino Auguſtino Clarito, uti Archipresbytero Collegiatæ Eccleſiæ S. Euſtachii Terræ Aquavivæ, & ejus ſucceſſoribus in dicto Archipresbyteratu pro tempore futuris LICUISSE, ET LICERE JURISDICTIONEM IN EADEM TERRA, EJUSQUE TERRITORIO, in omnibus, & quibuſcunque cauſis tam CIVILIBUS, quam CRIMINALIBUS, & MIXTIS ad forum Eccleſiarum ſpectantibus*: eſſergli lecito, di conferir beneficj, iſtituir ne' medeſimi i preſentati da Padroni, regolare la diſciplina delle publiche ſcuole, interdire, e ſoſpendere gli Eccleſiaſtici, ſcommunicar ſecolari, dar licenza di confeſſare, *reſervatis caſibus ſibi bene viſis*, abbreviare le publicazioni per la contrazion de' matrimonj, *ac omnia alia*, conchiudono, *& quæcumque ad ORDINARIAM JURISDICTIONEM ſpectantia & pertinentia exerce-*

(1) *Fol.* 50. *vol.* 2.

cere: quanto alle vessazioni sofferte dall' Arciprete, *molestationes*, essi dicono, *contradictiones*, *&* *impedimenta*, *per prædictum Rev. Archiepiscopum super præmissis*, *quomodolibet illatas*, *&* *illata*: *fuisse* *&* *esse illicitas*, *injustas*, *&* *indebitas*: Finalmente al predetto Arcivescovo *super præmissis* *PERPETUUM SILENTIUM imponendum fore* (1).

Passato in giudicato cotesto laudo, venne quattro anni dopo, a 16 novembre 1605, approvato *vivæ vocis oraculo* dal Pontefice Paulo V (2), il cui breve colla inserita forma del riferito arbitramento, roborato di regio *exequatur*, fu a 14 febrajo 1606 notificato a D. Antonio Lombardo Vicario Generale dell' Arcivescovo di Bari (3).

Qui

(1) *Fol. 63. a t. ad 67. vol. 2, e fol. 142. a t. ad* 128. *vol.* 1.

(2) *Fol. 67. vol. 2.*

(3) *Fol.68.a t.loc.sign.vol.2.* Cotesto documento si è prodotto dall' Avversario, ed è compreso nell' istromento della nota concordia, o sia convenzione del 1695 *dict.fol.* Si è voluto far quì nascer un dubio. Ed è che l' *exequatur* al laudo, o sia arbitramento sudetto, benchè appaja spedito, non si trova registrato nella Curia della Cappellania Maggiore. Dubbio meschino. Non prima del 1644 fu stabilito dal Re Filippo IV, che nè il Collaterale, nè il Segretario del Regno potessero spedire regio *exequatur*, se non precedente con-

Quì, prima di paſſar oltre, è da notare con quanto poca oneſtà dagli avverſarj ſi è voluto mettere in dubbio la eſiſtenza del giudicato dall' Arciveſcovo Andrea nel 1221. Coteſto dubbio ſi promoſſe nella Ruota Romana, e ſi diſſe, *conſtare*

---

conſulta del Cappellano Maggiore, e ciò rilevaſi dalla *Pramm.* 14 *de offic. Segret. S.R.C.* §.20, & 67. Queſta è la ragione, per cui nel 1606 non fu regiſtrato l' *exequatur* al laudo nella Curia di Monſignor Cappellano, ſpeditoſi, ſenza che precedeſſe ſua conſulta. D'altra banda è indubitabile la ſua ſpedizione. Soccumbente in quel laudo la Curia Arciveſcovile di Bari, avrebb' eſclamato contro alla notificazione, se mancato vi foſſe l' *exequatur*; molto più eſclamato, per varie provvidenze ſucceſſivamente date dall'Arciprete di Acquaviva *in vim laudi fol.* 68. *vol.* 1. Finalmente, irrefragabil riſcontro della ſua eſecutoriazione ſi avrà di quì a poco da replicati ordini del Collaterale e del Vicerè, in ſoſtegno del poſſeſſo in cui era per effetto del laudo l' Arciprete di Acquaviva. E' sol quì da ſoggiugnere, che l'*exequatur* omeſſo al breve Apoſtolico di commeſſione del 1452, per cui dal delegato Veſcovo di Biſceglie ſi pronunziò la diviſata ſentenza, su la di cui intelligenza, come di quella promulgata in Bari 1221, venn' il detto laudo impartito: caduto il regio *exequatur* ſopra quanto contiene la carta del laudo, può dubitarſi di non eſſer caduto su la ſentenza del de-

de existentia; ciò risoluto, restò a decidersi il secondo dubbio *super intelligentia* di quell' antica decisione di Andrea, come dell' altra con mandato Apostolico promulgata nel 1452 in Bisceglie, e fu risoluto ne' termini del trascritto laudo.

I termini del laudo sono assai chiari. Gli Arbitri, avendo presente il *consuevit*, che leggesi nella sentenza del 1221, e riscontrati dell' antica consuetudine anche da quella del 1452, praticata in appresso, sentenziarono, che fu ed era lecito, *licuisse & licere*, all'Arciprete di Acquaviva *in eadem Terra, ejusque territorio* far uso della sua giurisdizione in tutte e qualsivogliano cause, *tam civilibus, quam criminalibus, & mixtis*.

Come dunque può correre quel che dicesi al Re dalla sua Camera di S. Chiara, non aver mai l' Arciprete di Acquaviva esercitata giurisdizione che *intra limites Ecclesiæ materialiter acceptæ, & non formaliter*, se il laudo assicura di averla esercitata, e di poterla esercitare *in Terra, ejusque territorio*

---

legato Apostolico quivi compresa? La solennità dell' *exequatur* omessa nel breve di commessione, è un difetto estrinseco, che vien sanato dall' assenso del Principe nell'*exequatur* in suo nome impartito sopra del laudo. Regola è che il regio assenso, qualunque real beneplacito abbia l' attività di supplire il difetto di tutte le altre estrinseche solennità, *Duran. decis.* 397. *num.* 8, *& seq.*

ritorio? Come rappresentarsi, che non fu mai attribuita all'Arcipretura di Acquaviva la qualità *nullius*, se potea la sua Curia procedere in cause civili, criminali, e miste, se aveva *omnia alia, & quæcumque ad ordinariam jurisdictionem spectantia*? Come rappresentarsi, che attendendosi qualunque stato, non mai si dubitò, che all' Arcivescovo di Bari competesse l'ordinaria privativa giurisdizione su la Chiesa e territorio di Acquaviva, *uti in qualibet terra intra limites suæ diœcesis*, se riguardo alle procedure degli Arcivescovi Baresi, in qualità di ordinarj arrogatasi in Acquaviva, gli arbitri eletti decisero, *molestationes, contradictiones, & impedimenta, per prædictum Rev. Archiepiscopum super PRÆMISSIS, quomodolibet illatas, & illata: fuisse, & esse ILLICITAS, INJUSTAS, ET INDEBITAS*? Chi legge si stringerà nelle spalle. Sentirà nel cuor suo non leggier patimento, che agli Arcivescovi di Bari (per i quali si accerta il Principe aver sempre militato il titolo, il possesso, le decisioni relativamente alla giuridizione ordinaria in Acquaviva) si fosse imposto dagli Arbitri *perpetuum silentium*.

§. V.

Appello avverso il Laudo, non competente, perchè passato il laudo in giudicato, e perchè terza uniforme sentenza.

NEl dì 29 novembre 1605, quattro anni e sette mesi dopo la publicazione del laudo, e tredici giorni dopo il breve di approvazione di Paolo V (*de observanda sententiam Illustrissimorum, Reverendissimorum Cardinalium Judicum Compromissariorum*) ne appellò l'Arcivescovo. Il che far non potea in pregiudizio del giusquesito all' Arciprete dal passaggio del laudo in giudicato, e dal contenersi nel laudo una terza sentenza: tal'è lo stile de' Magistrati di Roma. Fu l'appello accordato. Ma chi non sa, che ciò che i Principi accordano per sorpresa, o per istanza importuna, in pregiudizio dell' altrui diritto, essi medesimi vogliono, che non si ammetta, si rivochi, e si annulli? Da noi, dichiarò Pio IV, molti riscritti s' impetrano *per occupationem, aut importunam petentium instantiam, in juris alieni præjudicium*: tai riscritti, soggiugne, *æquum est non admitti, sed re-*

revocari, & annullari (1).

Al gius canonico collima la ragion civile. *Rescripta contra jus elicita*, per legge degli Augusti Teodosio, e Valentiniano, *ab omnibus judicibus refutari præcipimus* (2). Su di che la Chiosa: *cum rescriptum impetratum sit contra formam juris, non valebit*.

Naturale, legale effetto di un rimedio incompetentemente accordato in Roma, è che l'esito, la decisione che ne deriva debba esser' emendato nel Regno da Regj Ministri col detenere la carta straniera, non eseguirla. Roma istessa non può volere il contrario, per quel che scrisse Leone IV. Sommo Pontefice a Lodovico II Imperadore. *Nos si incompetenter aliquid egimus, & in subditis (vestris) juxta legis tramitem non conservavimus, vestro ac vestrorum (ministrorum) volumus cuncta emendari judicio* (3). Il Pontefice Alessandro III. dichiarò più chiaramente il punto, di non doversi eseguire gli atti illegittimi de' Papi. Odasi com'egli parla sul proposito di qualunque rimedio, per prava insinuazione accordato, che che fosse la successiva decisione de' Magistrati Romani. *Patienter sustinebimus, si non feceris*, se non farai ese-

(1) Bolla di Pio IV del 1564 *super legitimatione in præjudicium vocatorum ex fideicommisso*.

(2) *L. rescripta* 7. *Cod. de precibus Imper. offer.*

(3) Cap. *Nos si incompetenter* 2. *qu.* 7.

guire, *quod ibi fuerit prava insinuatione suggestum*, e di più, *æquanimiter feremus*, *si mandatum nostrum non duxeris*. EXEQUENDUM (1).

E ora s' intende, perchè la decisione del 1694, che alterò il tenore della eseguita sentenza del laudo, si schivò di presentare in Napoli. Sicurissimo l' Arcivescovo di Bari, che non vi avrebbe ottenuto il Regio *exequatur*, stimò, *in fraudem legis*, di fare accettare tal sentenza da l' Arciprete di Acquaviva (stanco, e desolato) per la nota concordia stipulata in Modugno nel 1695.

Or si passi a vedere quanto avvenne nel corso del detto irregolare appello.

§. VI.

(1) Cap. *Cum teneamur de præbendis*, *cap. si quando de rescript.*

§. VI.

Primi atti dopo l'appello, mandati Regj in sostegno della giurisdizione Arcipretale, decisione del 1692. contrria all'appellante.

SI accordò l'appello con la clausola, *sine præjudicio legitimæ executionis laudi* (1), il che ridusse l'attività della Ruota a procedere nel mero stretto petitorio, val quanto dire sul titolo; non già sopra il possesso, in cui era la Chiesa Arcipretale, e venne dal laudo confermata.

Sulle prime la Ruota, attaccando il titolo, crudamente decise, *laudum non esse justum* (2): decisione interina, come furono altre dieci di rispettive manutenzioni nel possesso (3), nulle per difetto di potestà nel giudice, limitata dal Papa nel solo petitorio, e sterili riguardo all' Arcivescovo, che

(1) *Fol.* 68. *a t. loco signato*, & *fol.* 70. *in fin. vol.* 2. *fol.* 128. *a t. loc. sign. vol.* 1.

(2) *Fol.* 70. *a t. vol.* 2.

(3) *Fol.* 70. *a* 71. *dict. vol.*

non era in possesso (1).

Uno de' dieci divisati atti provisionali è il mandato del 1609, che dicesi *de manutenendo* in favor dell' Arcivescovo, per vie orrettizie e per fare imparazzo, ottenuto da lui. Di cotesto mandato, e dell' altro del 1694, roborati amendue di regio *exequatur*, e senz' alcun fondamento celebrati dall' ultima rappresentanza del Marchese Vargas, appoggiata benanche dalla Camera Reale; di questi due mandati, che al Re si rappresentano quai perni dell' ordinaria giurisdizione dell' Arcivescovo di Bari in Acquaviva, si farà un § a parte. Quì basta premettere, che mandato di manutenzione, se fosse stato mai vero, che non è, com'a suo luogo si toccherà co' mano, non potea meritare alcun riflesso, perchè nato in un giudizio, in cui era vietato interloquir nel possesso. L' *exequatur* non sana i difett' intrinseci, come qualunque reale assenso. (2)

Nel decimo delle accennate interine providenze si legge, *risum teneatis! Constare hinc inde de bono jure utriusque* (3).

La Real Camera, rappresentando al Sovrano su la brig' attuale fra le Chiese di Bari e di Aquaviva, parea che dovesse sopra tutto diffondersi nella parte

---

(1) Non sa intendersi, perchè la Real Camera chiama cinque delle accennate provvidenze interine, decisioni sinodali.

(2) Sabell: *resolut. cap. 69. n. 10.*

(3) *Fol. 77. vol. 2.*

te che vi ebbero i Delegati della Real giuridizione, il Collateral Consiglio, il Vicerè, nel corso del divisato appello: di che, benchè articolo interessante, non gli parla per ombra.

Nel 1666. il Principe Mari, possessor di Acquaviva, volend' usar del Dosello in quella Chiesa, ne fec' istanza alla Curia Arcipretale. Questa conobbe giusta l'istanza, inerì, la fece eseguire. Il Vicario Capitolare di Bari interdisse la Chiesa di Acquaviva. Se ne fece ricorso al Delegato della Real giuridizione, cui venne il laudo esibito, dalla di cui illegittima esecuzione appariva il possesso della giuridizione ordinaria dell' Arciprete: ragion per cui dal Regio Delegato si ordinò, di toglierfi l' interdetto, ed eseguirsi il decreto della Curia Arcipretale (1). La Curia Ecclesiastica di Bari non ubbidì, ricorse al Vicerè, dolendosi dell' Arciprete qual ribelle; ma venne dal Collaterale, a consulta del Delegato anzidetto, proveduto, che non s' impedisse la esecuzion del decreto dell'Arciprete riguardo al Dosello (2).

L' Arcivescovo Granafeo credè di eludere i Magistrati del Re, rivolgendosi a Roma. Colà si trovava fatalmente l'Arciprete di Acquaviva. Reo di aver consentito al presidio della Reale Giuridizione, fu fatto colà carcerare. Quel che siegue non è verisimile, ben-

 chè

(1) *Fol. marg.* 14. documento estratto dagli atti della R. Delegazione *vol.* 3.

(2) *Fol.* 22. *cit. loc.*

chè assai vero. L' Arcivescovo querelò in Roma l'Arciprete *de usurpata jurisdictione*, facendo commettere a se la causa, colla clausola, *prævia remotione baldachini*: rimozione, che l'Arcivescovo ordinò fral termine di giorni 9., quali elassi, rimanesse la Chiesa interdetta (1). Giunse a segno l' im-

(1) *Fol.* 25. *ad* 26. *cit. loc.* Non è da tacere di essersi in quel rincontro dall' Arcivescovo allegate in suo pro al Collaterale le accennate interine decisioni della Ruota Romana, alcune delle quali parlavano di manutenzione di quel possesso ch' ei non avea. Il Collaterale, avendo conosciuto dalle carte, che il possesso era in persona dell' Arciprete, e che di possesso parlar non potea la Ruota in giudizio di petitorio, riggettò interamente le decisioni allegate dall' Arcivescovo. Ed è quì da por mente. Niun bisogno avea l' Arcivescovo di Bari di mostrarsi refrattario con tanti cavilli, se avesse potut' opponere alla sentenza del laudo (su cui fortificavasi l' Arciprete) il non essersi esecutoriata, non perchè non apparisse, ma perchè non vedeasi registrato l' *exequatur* nella Curia del Cappellano Maggiore. Potendo reggere allora cotesta eccezione, questa da se sola bastava alle mire dell' Arcivescovo, che non la oppose, perchè strana in quel tempo, in cui spedivasi l' *exequatur* dal Collaterale, come sopra si è detto, senza che precedesse il parere del Cappellano Maggiore.

impudenza, che bisognò incaricare la Regia Udienza di Trani di fare assistere la Chiesa di Acquaviva da soldati, per impedire le minacciate irruenze dell'Arcivescovo (1).

Nuovi ordini ortatoriali all'Arcivescovo per ritirar l'interdetto da Acquaviva (2). Sempre invano. L'Arcivescovo si fece allora ingiuger da Roma, di rinnovar lo interdetto, è carcerar l'Arciprete (3). Terza ortatoria, con minaccia di procedersi ad ulteriori espedienti (4). In questo aspetto restò la briga, compresa in più volumi, il contenuto de' quali si è discusso per la causa presente in Camera Reale. Parea dunque che la R.Camera, come di cosa più d'ogni altra interessante, dovesse far motto nella sua rappresentanza.

Si termini il presente §. con dire, che nel dì 16. giugno 1692. sinodalmente decise la Ruota Romana su l'appello dal laudo: *male fuisse pro parte dicti Archiepiscopi appellatum . . . perpetuumque silentium* se gl'impose di nuovo sopra tutte le cose comprese nel laudo, e venne di nuovo condannato alle spese (5).

 §.VII.

(1) *Fol.* 113. *ad* 115. *cit. loc.*

(2) *Fol.* 110. *a ter. cit. loc.*

(3) *Fol.* 13: atti del baldacchino nella Curia del Cappellan Maggiore.

(4) *Fol. eod.*

(5) *Fol.* 95. *a ter. loc. signat. ad* 97. *vol.* 2.

§. VII.

Dalla sentenza del 1692., quarta uniforme, parimente appella l' Arcivescovo, assurda decisione del 1694.

SE nullamente appellò dalla terza, molto meno appellar potea dalla quarta sentenza.

Nè dicasi, che avendo l'Arciprete accudito a' giudizj di que' due incompetenti appelli, *habuit rata*. La ratiabizione, come quella che induce rinunzia al proprio diritto, è di stretta interpretazione. Di modo che il fatto, allorchè non importi necessaria ratiabizione di fatto precedente, de' interpretars' in maniera che giovi, il più che sia possibile, a chi agisce. Così il Gabriello. *Quum factum NECESSARIO ratihabitionem non arguit, tunc ratihabitio non inducitur, sed interpretatur SICUT GERENTI EST UTILIUS.* (1) Necessaria ratiabizion degli appelli sarebbe stata, se fossero stati competenti. Nulli quai furono, se l'Arciprete accudì ne' due ultimi giudizj, si ha da dire che il fece affin di resistere, quanto potesse, alla violenza giudiziaria.

Di

(1) Gabriell: *Consil.* 36. *n.* 57.

Di fatto gli riuscì di schivarla per la sentenza del 1692., in cui si disse di aver l' Arcivescovo malamente appellato. Nel 1694, fu deciso altrimente. Ebbe allora presente la S. Ruota le sentenze del 1221, e del 1452, senza fare alcun motto delle sentenze del 1601, e 1692. *Declaramus, ac definitive sententiamus*, disse la Ruota Romana nel 1694, *eidem Archipresbytero terræ Aquavivæ nunc & pro tempore existenti, IN SEQUELAM DUARUM ANTIQUARUM SENTENTIARUM, ALTERIUS NEMPE ANDREÆ ARCHIEP. BAREN. DE AN.* 1221., *ET ALTERIUS JACOBI EPISCOPI VIGILIENSIS DELEGATI APOSTOLICI AN.* 1452., *ex consuetudine competiisse, & competere privative ad Reverendissimum Archiepiscopum jus ordinandi Primiterios, eligendi sachristas, & conferendi canonicatus, & beneficia quandocumque in dicta Ecclesia Archipresbyterali S. Eustachii vacantia, necnon instituendi ad beneficia existentia in eadem Ecclesia de jure Patronatus ex fundationibus ante S. C. Tridentinum, salvis reservationibus &c. . . . . . . necnon eidem Archipresbytero competiisse & competere cumulative cum eodem Reverendissimo Archiepiscopo, ejusque Curia Archiepiscopali jus cognoscendi CAUSAS CIVILES tam Clericorum, quam laicorum dictæ Ecclesiæ Terræ & Territorii ad forum Ecclesiarum quomodolibet pertinentes, ac jus concedendi privative licentias laborandi diebus festivis, ac rursus impartiendi li-*

licentiam administrandi sacramentum pœnitentiæ in dicta Ecclesia Archipresbyterali confessarii APPROBATIS TAMEN A REVERENDISSIMO ARCHIEPISCOPO, *intelligendo in omnibus quoad Ecclesiam Archipresbyteralem S. Eustachii* CIRCUMSCRIPTIVE AD ILLIUS LIMITES, LOCALITER ET MATERIALITER ACCIPIENDAM, NON AUTEM FORMALITER PRO UNIVERSITATE ET MATRICE: *prout vice versa dicimus . . . ac sententiamus, Reverendissimo Archiepiscopo pro tempore competiisse, & competere unice, & privative ad Archipresbyterum, jus instituendi ad beneficia juris Patronatus fundatæ, & erecta post S. C. Tridentinum in eadem Ecclesia Archipresbyterali, jus cognoscendi omnes, & quascumque causas* CRIMINALES, *contra Clericos, & laicos dictæ Terræ etiam eidem Ecclesiæ Archipresbyterali inservientes: ac jus exercendi omnes alios actus, præter specialiter ut supra tributcs favore Archipresbyteri ex universali titulo legis diœcesanæ, & ejus omnimodæ ordinariæ jurisdictionis in Ecclesiis, Terra, & territorio dicti loci Aquavivæ, uti de diœcesi Barensis: ac propterea jus cognoscendi cumulative causas civiles cum Clericorum, quam laicorum ut supra dictæ Ecclesiæ, Terræ, & Territorii* (1).

Appellò l'Arciprete (primo caso di appello prodotto dal-

(1) *Fol.* 147. *vol.* 2.

dalla Chiesa Arcipretale nella nota vertenza), ma soprafatto, come più innanzi si vedrà, rinunziando all' appello, accettò la sentenza per la nota concordia del 1695. (1). Prima di entrare ad esaminar la concordia, è da por mente sopra gli acciacchi materiali della trascritta sentenza.

Cotesta, che ristringe l'attività giurisdizionale dell'Arciprete a mere cause civili cumulativamente coll'Arcivescovo di Bari; che circoscrive la giurisdizione dell'Arciprete entro i limiti della Chiesa di S. Eustachio, localmente e materialmente presa; che attribuisce all'Arcivescovo competitore, tra le altre facoltà, quella di conoscere in tutte le cause criminali contra clerici e laici Acquavivesi, anche sopra di quelli addetti alla Chiesa Arcipretale; che in somma, a riserba delle prerogative espressate per l'Arciprete, tutto il dippiù dell'onnimoda Ordinaria giurisdizione nelle Chiese, terra, e territorio di Acquaviva, a quello Arcivescovo attribuisce: tutto ciò stabilisce la S. Ruota *in sequelam duarum antiquarum sententiarum*, di Andrea Arcivescovo di Bari, e di Giacomo Vescovo di Bisceglie delegato Apostolico, *& ex consuetudine*.

Si veng' al confronto, e si vedrà difformissima la sentenza del 1694 dalle due mentovate, che quella intese di confermare.

I

(1) *D. fol.* 147.

I punti, su i quali cade la controversia, riguardano l'esercizio di giurisdizione contenziosa. *Consuevit*, disse nel 1221 l'Arcivescovo Andrea II, cioè fu sempre solito negli Arcipreti di Acquaviva, *regere curiam de spiritualibus, interdicere, & suspendere Clericos ab officiis, & beneficiis, culpis exigentibus eorundem*; ecco le cause criminali e miste: *necnon & compellere eos ad faciendam justitiam, si quis ex eis voluerit proclamare*, cioè obbligar qualunque de' clerici di stare al giusto, se qualcuno ricorresse contro di loro; ecco le cause civili: *& demum ferre sententias de motis quæstionibus coram ipso*; vi si parla indefinitamente di qualunque quistione, per comprendere il pieno della contenziosa giurisdizione ordinaria (1). Giurisdizione rinvenuta nel-

(1) *Denuo risum teneatis amici!* L'attività delle trascritte parole, secondo il difensore della parte avversa, altra non è, che il poter amministrare il sagramento della penitenza. Quel *curiam de spiritualibus*, secondo lui, sarebbe il confessionile: senza farsi carico, che sopra l'articolo del confessare espressamente dichiarò l'Arcivescovo Andrea di aver facoltà gli Arcipreti *pro tempore*, ed averla avuta, *audire confessiones in pœnitentiis, vel præstare audiendi licentiam, quibus sibi placuerit, quia sine ipsius licentia, nullus debet confessiones audire*; cioè senza la licenza dell'Ordinario, qual fu ed era in Acquaviva l'Arciprete.

nella Chiesa Arcipretale *per inquisitionem, per quam, & per omnia nobis bene constitit*: così replicatamente spiegossi quel giusto ed onesto Arcivescovo. E perchè gli era nota l'ambizione de' prepotenti, per ovviarvi, *volumus autem*, conchiuse, *ac in perpetuum confirmamus eidem D. Unfredo* (Archipresbytero), *& successoribus ejus, ut secundum quod inventum est per INQUISITIONEM PRÆDICTAM potestatem habeat, ea omnia de cætero faciendi: ita quod nullus in his eis ALIQUATENUS CONTRADICAT* (1). Nella contradizione vietat' a' suoi succefsori Arcivescovi, caddero questi per fatto; la Sacra Ruota vi cadde per compiacenza.

Ed oh quanto più spicca cotesta compiacenza nel confronto della sentenza Rotale con quella del delegato Apostolico. *Quia invenimus*, pronunziò il delegato Apostolico nel 1452, *dictum Archipresbyterum plene ejus probasse intentionem . . . . etiam ex confessione dicti Domini Archiepiscopi* (ravveduto costui per pietà del Signore) *sententialiter . . . . Apostolica auctoritate nobis commissa, comfirmamus, & adprobamus ANTIQUAM CONSUETUDINEM ECCLESIÆ AQUAVIVÆ, videlicet* (dopo di aver parlato dell' emergenze della giurisdizion volontaria, ripete in ordine alla contenziosa il contenuto della sentenza dell' Arcivescovo

(1) *Dict. fol.* 115. *a t. in. fin. ad* 117. *vol.* 1.

vo Andrea) *Curiam in ſpiritualibus per se regere: interdicere, & ſuſpendere Clericos, & laicos excommunicare, ab officiis & beneficiis, culpis exigentibus eorundem: necnon compellere eos ad juſtitiam faciendam, ſi quis de eis voluerit proclamare: ſententias ferre de motis quæſtionibus coram ipſo . . . Et alia juriſdictionalia exercere, prout HACTENUS CONSUETUM extitit, IN TERRA AQUAVIVÆ, ſine aliqua contradictione, vel moleſtia Reverendiſſimi Domini Archiepiscopi Barenſis*, condannato alle ſpeſe (1).

Null' ha di analogo la ſentenza del Delegato Apoſtolico del 1452. con quella della Ruota Romana del 1694.. Queſt' ultima circoſcrive a mera civile l'Arcipretale giuridizione, e cumulativa con quella dell' Arciveſcovo di Bari, coartandola ne' limiti della Chies' Arcipretale di S. Euſtachio preſa materialmente: là dove la sentenza del Delegato Apoſtolico, che inteſe la Ruota di eſeguire, unitamente alla ſentenza dell'Arciveſcovo Andrea (*in ſequelam dictarum antiquarum ſententiarum*) rileva nell'Arciprete di Aquaviva la onnimoda giuridizione eccleſiaſtica in quella Terra.

Umil domanda. Perchè del laudo, proferito nel 1601, non fece motto la Ruota nella rara ſentenza, veramente rara del 1694? Ignorar non potea l'eſattezza degli arbitri due Cardinali nel rilevare, *LI-*

---

(1) *Dict. fol.* 118. *ad* 123. *vol.* 1.

LICUISSE, & LICERE jurisdictionem in eadem terra (Aquavivæ) *ejusque territorio, in omnibus, & quibuscumque causis tam CIVILIBUS, quam CRIMINALIBUS, & MIXTIS*. E finalmente esser lecito, come fu sempre agli Arcipreti di Acquaviva, *omnia alia, & quæcumque AD ORDINARIAM JURISDICTIONEM spectantia, & pertinentia exercere*. La ragion del silenzio si ha dal riflettuto di sopra. Il laudo costituì una terza sentenza, dalla quale, perchè uniforme alle due antecedenti, del 1452, e del 1221, sopra i tre divisati capi giurisdizionali, non era più lecito, secondo lo stile de' Magistrati Romani appellare. Benchè l' appello si fosse accordato, non per questo il Giudice potea tenerne conto, come rimedio *contra jus*. *Nullum sacrum rescriptum, nullam sacram adnotationem, . . . quæ generali juri adversa esse videantur, in disceptatione cujuslibet litigii patiantur proferri* (1). Vi era di più. Dal laudo imponeasi perpetuo silenzio, e gli arbitri lo imposero, perchè terza sentenza, avverso la quale non più entrava rimedio. Ora s' intende, perchè il laudo fece passaggio in cosa giudicata, e perchè venne solennemente confermato dal Papa, il che sarebbe stato frustraneo, se tuttavia dovea competere altro appello.

Si

(1) *L. 6. Cod. Si contra jus*. Vi si unisca quanto, per principio canonico su di ciò si è detto nel §. V.

Si è veduto, che oltre al laudo del 1601, pronunziò la Ruota Romana ſentenza ſolenne nel 1692, in cui diſſe, *male appellatum* per parte dell' Arciveſcovo, per la ſeconda volta condannato alle ſpeſe, impoſtogli per la ſeconda volta perpetuo ſilenzio. Nemmen di queſta, ch'è la quarta sentenza, fa menzione la Ruota nella ſentenza di due anni dopo, cioè del 1694. Quì che diraſſi? quel che ſi è detto relativamente al ſilenzio tenuto nel laudo. Quì era più neceſſario il tacere, perchè creſcea la irregolarità di procedere dopo quattro ſentenze uniformi, tre delle quali avean fatto riſpettivamente paſſaggio in coſa giudicata.

§. VIII.

Niun conto de' farſi della Concordia ſtipulata in Modugno nel 1695.

FU ſtabilito in quella convenzione: *Quod ultima deciſo rotalis, ædita coram R. P. D. Urſino præcitata die 26 aprilis 1694 ſuper meritis, & ſententia ejus vigore deſuper lata in OMNIBUS, ET PER OMNIA utrinque acceptetur, & amplectatur, prout concorditer, & unanimiter prælaudatæ partes, quibus ſupra nominibus ACCEPTARUNT, & amplexi fuerunt, & OBSERVARE PROMISERUNT* (1).

Giac-

(1) *Fol.* 149. *loc. ſig. vol.* 2, & *fol.* 147. *dict. vol.*

Giacchè l' Arcivescovo di Bari più non volea per la convenzione stipolata in Modugno, che l' osservanza della decisione Rotale de 26. aprile del 1694.; avendo avvilito, ridotto alla disperazione il contendente Arciprete, potea indur costui a ritirare l' appello prodotto in Roma, per esser nel caso, di chiedere in Napoli il regio *exequatur* alla decisione anzidetta. Essendo questa la via regolare, perchè tenere la tortuosa dell' accettazione in Modugno? Sapea l' Arcivescovo quel che vi e-ra di sotto. Ignorar non potea la protezione accordata agli Arcipreti di Acquaviva dal regio ministero per gli attentati del Cardinal Grimaldi predecessore Arcivescovo, per le incredibili avanie del refrettario irruente Arcivescovo Granafeo. Comparir presso gli atti della reale giuridizione, dov' erano le accenate oltraggianti memorie, non era un richiamarle contro di lui? potea egli sperare il necessario *exequatur* ad una sentenza sì enorme per le sue contradizioni, e che non avea altr' oggetto che coronar le molestie, le intrusioni de' passati Arcivescovi, anche a dispetto de' supremi Ministri del Regno? Sicurissimo di non impetrare il regio *exequatur*, indusse *in fraudem legis* l' avvilito Arciprete ad accettar la sentenza per via di concordia in Modugno. *Non dubium est committere in legem eum, qui verba legis amplexus, contra legis nititur voluntatem*, riscrissero in simil caso gl' Imperadori Teodosio e Valentiniano, soggiugnendo: *nullum pactum, nullam conventionem*,

nem, nullum contractum inter eos videri volumus subsecutum ex eo, vel ob id, quod interdicente lege factum est; illud quoque cassum, atque inutile esse præcipimus . . . certum est enim, nec stipulationem hujusmodi tenere, nec mandatum ullius esse momenti, nec sacramentum admitti (1).

Vietato da legge fondamentale di tutt' i stati di accettarsi qualunque carta straniera, non ricevuta per pubblica autorità, nullo risulta ogni atto di accettazione, nullo ogni effetto di conseguenza, qual fu il possesso dell' Arcivescovo, consecutivo all' atto della divisata concordia (2).

D'

---

(1) *L. non dubium 5. Cod. de legibus*. Piace al Procuratore della Chiesa di Bari di chiamar Casale Acquaviva, la quale apparisce, per catasti antichi, di una popolazione di tredici mila anime; al presente ne ha oltra sei mila, ha tre monasteri di monaci, tre di monache, due spedali, un monte di pegni, ricchi pii luoghi, varj ceti con famiglie culte e comode. Il Barese Lombardi, come da principio si è detto, l' ebbe per antichissima Città e sede Vescovile. Sarà un Casale? Essendo così, perchè tanta premura di dominarvi? Un Casale ha intanto resistito per secoli alla prepotenza de' PRIMATI DI PUGLIA. Il che senza grandissimo appoggio di giustizia non potea accadere.

(2) Il possesso dell' Arcivescovo, in forza della nulla e criminosa concordia di Modugno, fu dal 1695.

D'altra banda. La parte avversa rinunzia alla concordia, parendole equivalenti due mandati Rotali esecutoriati. Di essi parlò il Delegato Marchese Vargas, ed ora ne parla la Real Camera al Principe, nel senso della parte anzidetta. Se ne faccia l'esame.

§.IX.

1695. al 1779.; dal 1780. fin'oggi possiede l'Arciprete per Sovrana determinazione, come dal 1695. rimontando ai primi secoli della Chiesa aveano posseduto i suoi predecessori, cioè con titolo di consuetudine immemorabile, riconosciuta da quattro decisioni. Ora, se l' Arcivescovo non ha rispettato negli Arcipreti di Acquaviva un possesso legittimo di oltra cinque secoli, come pretendere che si rispett' il suo di 84. anni, nato da titolo sì vizioso? *Quod quisquis juris in alterum statuerit, & ipse eodem jure utatur*, è un titolo delle Pandette, la di cui prima legge dà la ragione che siegue, *quis enim aspernabit idem jus sibi dici,, quod aliis dixit, vel dici effecit?*

§. IX.

Mandati Rotali, del 1609., e 1694.

IN una supplica umiliat'al Re protesta il procuratore della vedova Chiesa di Bari, che intendea di stare a quel che volea il procuratore della *ideale Collegiata del Casale di Acquaviva* „ Circa „ volere il procuratore della *Chiesa Curata e Ca-* „ *sale sudetto*, che si tolga da mezzo la concor- „ dia dell'anno 1695, si tolga pure: „ son parole della supplica per la Chiesa di Bari, continuando a dire „ si riportan pure le cose allo sta- „ to, in cui eran prima della concordia del 1695„ Lo stato antecedente si fa consistere in due mandati della Ruota Romana de'7 luglio e 24 settembre 1694, l'ultimo de' quali dicesi di essere una sentenza dell'Uditore Ursino. Dopo di che continua a dire la supplica „ Non vuole (il pro- „ curator della Chiesa di Acquaviva) la senten- „ za riformatoria de'26 aprile 1694 anche a re- „ ferenda dell'Uditore Ursino, poichè ne produs- „ se l'appello in Roma l'Arciprete di Acquavi- „ va, e fu rimessa all'Uditor Molines, e non la „ voglia „. Tolta dunque di mezzo la divisata concordia, supplica il Re di far sapere al Delegato della real giurisdizione, che inerisse alla petizione della Chiesa di Acquaviva „ di eseguirsi „ in tutto e per tutto l'ultimo stato vèro delle „ giu-

„ giuridizioni della Cattedra di Bari ricevuto in
„ regno, che consiste ne' mandati rotali de' 7 lu-
„ glio e 24 settembre 1694 roborati di regio *e-*
„ *xequatur* . . . O pure, che costando dagli atti
„ il vero titolo della giuridizione di quel PRI-
„ MATO DI PUGLIA contenuta nella Bolla di
„ Alessandro III., e possesso sopra di detta Chie-
„ sa Curata, ch' esiste nelle tre Bolle de' PRIMA-
„ TI riferiti, quella si esegua.

Il primo effetto legale di questa supplica, dirett' al Re per doversi rimettere in giudizio, è che non debbasi della Concordia del 1695. tener più conto. La rinunzia fattav' in giudizio ha forza di stipula. *Sicut in stipulatione ... ita judicio contrahi*, rispose Papiniano (1). Così va per voler delle parti. Del resto, si è mostrata di sopra nulla da se perchè fatta, *lege prohibente*, venendo con quella ad accettarsi la sentenza del 1694. non esecutoriata, seguentemente insuscettibile di regio *exequatur*, in fraude del quale la concordia si fece. Al che si aggiungono due più gravi delitti: l' aver fatt' uso dell' assenso apostolico senza *exequatur*, il non aver nè anche riserbato impetrarsi l' assenso del Principe. Mancandosi a questa indispensabil riserba (2),

C ad-

(1) In *l.* 3. §. 11. *ff. de peculio*.

(2) Secondo lo immortale de' Marca, il Sovrano ha sopra i pii luoghi lo stesso diritto che ne' feudi, *vi consensus regii adhibiti* alla di loro forma-zio-

adest contemptus Domini; disprezzo in cui si cadde volontariarmente, perchè si credè, che nel presente Regno l'assenso del Papa, senz'alcun uopo di esecutoriarsi da' Ministri del Re, bastasse a legittimare ogni contratto.

Passando a' mandati Rotali, a' quali rimettesi 'l Procuratore della vedova Chiesa di Bari, facil cosa è

---

zione, *de concord. sacerdot. & imper. lib. VIII. cap. XXII. n.* 7. Indispensabile per altro verso è l'assenso del Sovrano, qual Padrono di tutt'i luoghi pii, de' quali non costi un titolo certo che dimostri 'l contrario, *Van-Espen. de jure patronatus cap. IX. n.* 31., *Feyret traitè de l'abus livre* 11. cap. 1. n. 42. Nel caso presente non vi ha mezzo. O non si dubita del padronato della Università, o il padronato è del Re. La Università era in giudizio, e non potea il giudizio finire per concordia, senza l'intervento del Comune di Acquaviva. Riguardo al padronato di quella Università si han pruove dalle diligenze praticate dalla R. U. di Trani d'ordine del Delegato della R. Giuridizione Marchese Vargas, *fol.* 25. *ad* 30. *vol.* 2., e dagli atti del 1737. della Cappellania Maggiore, *fol.* 39. 43. 44. *vol.* 3., & *fol.* 13. 17. 20. 23. 28. *vol.* 2. Che tanto presso i Regj Magistrati, quanto ne' Magistrati di Roma facesse parte nelle brighe giuridizionali fra la sua Chiesa di Acquaviva e quella di Bari, apparisce *fol.* 137. docum. della Cappellania Maggiore tom. 3. & *fol.* 131. del citato luogo.

è mostrarl' irruenti ed inutili. Se n' oda la storia. Sopra si è detto, che nel decorso del giudizio di appello dal laudo varie provvidenze interine diede la Ruota. Tra esse, dicesi che fuvvi un mandato *de manutenendo* a favore dell' Arcivescovo, ignorandosi, se fosse stato spedito nel 1609. o poco più tardi, ma certamente munito di regio *exequatur*. Nel 1678. l' Arcivescovo si dolse nella Ruota Romana di non aver l' Arciprete ubbidito al mandato di manotenzione. La Ruota, inteso l' Arciprete negante la verità del mandato, rispose: *De mandato de manutenendo, quod asseritur relaxatum ad favorem Rev. Archiepiscopi . . . . sola relaxatio mandati non privat possessorem sua possessione*. Ma servì alla prepotenza dell' Arcivescovo in altra guisa. Illudendolo però come vedrassi, provvide di poi: *Quod facta declaratione in actis per Archipresbyterum de non removendo, aut impediendo cursum mandati QUOAD ILLOS ACTUS, IN QUIBUS, VIGORE EJUSDEM MANDATI, MANUTENENDUS EST ARCHIEPISCOPUS, sine prejudicio jurium ejusdem Archipresbyteri in petitorio, videatur de bono jure ad effectum ulterius revocationis attentatorum* (1). Tale quale fece in Roma la sua dichiarazione l' Arciprete, non mai nel Regno esecutoriata. Gli attentati si facean consistere in af-

(1) *Fol. 124. ad 126. vol. 4.*

ſſioni di editti, che l'Arciprete facea in Acquaviva in qualità di *Prelat Ordinario*. Avendo ei rinnovato e fatto affiggire lo ſteſſo editto, perchè non credeaſi obligato di oſſervare in Regno l'anzidetta non eſecutoriata dichiarazione, ſi procedè in Roma contra di lui. A 7. luglio del 1694. fu deciſo, *conſtare de attentatis*. Su quale appoggio? della dichiarazione appunto, o ſia promeſſa *de non impediendo curſum mandati de manutenendo IN PARTE ARCHIEPISCOPO FAVORABILI* (1). Onde venne ſpedito a 24. ſettembre 1694. mandato di circoſcriverſi lo inteſo editto, chiamato perciò *mandatum de circumſcribendo*. (2). Impetratovi l'*exequatur*, ed accettato dall'Arciprete, il fece nella ſua Curia di Bari annotar l'Arciveſcovo. Udita la ſtoria, entriamo all'eſame. La parte avverſa, la terza rappreſentanza del defunto Delegato della Real Giuridizione, la Camera Reale attualmente, dicono al Re, che i due riferiti mandati equivalgono alla ſentenza Rotale del 1694, ſeguentemente alla convenzione ſtipulata in Modugno, figlia, diceſi, di tal ſentenza (3). Eſſendo così: perchè l'Arciveſcovo, che credea aver

(1) *Fol. 129. loc. ſign. vol. 2.*
(2) *Fol. 132. a t. vol.*
(3) Prodigio! naſce nel noſtro Regno una figlia da madre Romana giammai venuta nel Regno, dove l'accennata ſentenza non fu mai ricevuta.

ver tutto ne' due mandati, ebbe tanta premurá, a costo de' ravvisati delitti, convenire in Modugno con l'Arciprete di accettar la sentenza controvertita? D'altra banda: se tale convenzione è figlia di cotesta sentenza, la cui forza equivale a' veduti mandati, l'avversa parte, avendo rinunziato all'atto di Modugno, la rinunzia comprende i simili, sentenza e mandati. Così certo de' andare, *si quæ eadem uni tertio, sunt æqualia inter se.*

Ma entriamo all'esame de' mandati in se stessi. Amendue favoriscono l'Arcivescovo di Bari. Il primo, che si vuole spedito circa il 1609, è *de manutenendo*, senza sapersi precisamente in che cadde la manutenzione, e se vero fosse. Perciò disse la Ruota nel 1678, *quidquid sit de mandato de manutenendo, quod asseritur ... sola relaxatio mandati non privat POSSESSOREM SUA POSSESSIONE,* cioè l'Arciprete nel possesso in cui era relativamente al tenore del preteso mandato. Vero è che la Ruota indi commise materialissima contradizione, facend' obligar l'Arciprete *de non removendo, aut impediendo cursum mandati*: se non costava, e costando non avea vigore in quel tempo contro del possessore, com' ell' avea pocanzi deciso, perchè altringer costui ad osservare il mandato? Ma ve l'astrinse senza dar nulla allo importuno Arcivescovo; limitò lo ideale mandato *quoad illos actus in quibus, vigore ejusdem mandati, manutenendus est Archiepiscopus.* La Ruota, rimettendo qui l'Arcivescovo al vigore di uno asserito non

 esi-

esistente mandato, burlavalo, come ben meritava. L'Arcivescovo dal canto suo, senza esibire il mandato, che già non avea, spiegò quai fossero gli atti compresivi, querelando l' Arciprete di attentati per affissioni di editti con divisa di *Prelat' Ordinario* in Acquaviva. La Ruota, vogliosissima di appagar l' Arcivescovo nelle sue illusioni, vedendo che titolo *espresso* di Prelat' Ordinario non era nel laudo, nè motto vi si facea di affissione di editto, ordinò di defiggersi gli affissi. L' Arciprete ubbidì. Col fatto, val quanto dire, approvò il mandato Rotale del dì 20. settembre del 1694. E per sì fatt' approvazione in defigger l' editto, s' intende aver' egli pregiudicato a' diritti che avea di esercitare la onnimoda giurisdizione per via di decreti, senz' affiggere editto, in Acquaviva. *Approbatio*, è del Barzio (1), *intelligitur facta sine præjudicio jurium in reliquis, & si aliquo colore probari potest in PARTE, non est extendenda ad TOTUM*. Non si affiggan più editti: questa è la parte, che circoscrisse la Ruota, e ch' eseguì l' Arciprete, il quale, fuorchè per editti, potrà in qualunque altra guisa esercitare la sua giuridizione.

Veduta l' attività de' mandati (diversissima dalla sentenza del 1694, e della concordia che l' adottò) con-

(1) *Decis.* 70. *n.* 22, & 23.

convien' esaminare, se spedir si poteano dalla Ruota Romana.

Si ricordi chi ha la sofferenza di leggere, che alla Ruota si diede facoltà di procedere in grado di appello dal laudo nel 1605, *sine præjudicio legitimæ executionis laudi*. L'Arcivescovo, che impetrò l'appello con questa clausola, non potea impugnarla, nè potea non osservarla la Ruota. La esecuzione del laudo non potea d'altra banda impedirsi, passato qual'era in giudicato, e fu, come sopra si è detto, solennemente eseguito. La esecuzione importò, che venisse la Chies' Arcipretale nell'ordinaria giuridizione confermata, civile, criminale, e mista. Dunque sopra quanto il laudo comprese, poteasi ne' termini di solo petitorio procedere nel grado di appello; qualunque mandato relativamente al possesso fu nullo, per difetto di potestà nel Giudice. Non fu tale il mandato *de manutenendo*, anche perchè orettiziamente impetrato dall' Arcivescovo?

Ma perchè dirlo impetrato? Nol fu per ombra. Avvi fede dell'attitante Romano, che attest' a quella Ruota, non essersi giammai spedito il preteso mandato *de manutenendo*. Ragion per cui la Ruota non lo attese nel 1673. Ed al presente, in qual forma si trova presentato? col *mihi exhibito, & exhibenti restituto!* tutto lagunato, mancante di molti versi nel mezzo e nel fine, da non intendersi affatto!

 Que-

Questo è il mandato, che si obligò l' Arciprete in Roma di non impedire, *quoad illos actus, in quibus, vigore ejusdem mandati, manutenendus est Archiepiscopus*. Mostri l' Arcivescovo, se può, quai sono quegli atti, e poi si vedrà se possa pretendervi manotenzione, se possa pretenderla per un' obligo fatto in Roma non mai nel Regno esecutoriato.

Manotenzione per uno che non era in possesso! per mandato spedito in causa di petitorio! Durante tal causa, provò l' Arcivescovo ben molte volte d' introdurs' in Acquaviva, sempre riggettato dal braccio di Regia Protezione in pro della Chies' Arcipretale, giusta i termini dell' eseguito laudo: di che nel §. VI. si è parlato. La causa del petitorio non è ancor terminata, pendendo tuttavia l' appello avverso la sentenza del 1694, come confessa nella veduta sua supplica l' avversa parte: unico appello, prodotto dalla Chiesa di Acquaviva dopo il possesso di tanti secoli, di tante decisioni a suo favore.

Seguentemente, per nessun verso, l' esimero mandato di manotenzione può essere atteso.

Pretender poi di mostrare la qualità di Primato di Puglia in forza di tal mandato, è scovrire una verità non richiesta, cioè che la Puglia non abbia Primato. Ed è una elegante bizzarria Arcivescovile Barese affacciare tal titolo per una bolla di Alessandro III. ignota nel Regno, affacciarla dopo sei secoli contro di un sol luogo di Puglia, af-

affacciarla perchè? per fare in Acquaviva da Prelat' Ordinario: quasi tale pur fosse, in vigor della sua ideale Primazia, in tutta la Puglia, il cui nome ne' tempi di Alessandro III. comprendea le Provincie del presente Regno.

§. X.

Applicazione di una regola del Grozio a quanto si è esaminato di sopra, per dimostrare la evidenza del titolo di Prelat' Ordinario nell' Arciprete di Acquaviva. Evidenza maggiore gli nasce da una Bolla di Benedetto XIV.

Ex subjecta materia, *ex effectu*, *ex conjunctis*: tre fonti, dai quali 'l Grozio crede potersi trarre, in qualunque emergenza, la verità (1). La verità che si cerca, ed è ciò che forma il soggetto della materia presente, raggirasi nel vedere, 1. se sia o no Acquaviva in Diocesi di Bari, 2. se l'Arcivescovo di Bari vi esercitò mai giuridi-

(1) *Grot. apud Pufendorf de J. N. & G. lib. V. cap. XII. de interpretatione §. 7.*

zione ordinaria, 3. fin da che tempo riconobbe Acquaviva giuridizione sì fatta nell' Arciprete.

Si è vedut' Acquaviva Sede antichissima Vescovile; Paulino, Benigno, Bonifacio, suoi Vescovi nel quinto e sesto secolo, andare a' Sinodi Romani sotto i Pontefici, Ilario, Felice III., e Simmaco; finitim' anche oggi con sei Diocesi, di Altamura, di Matera, di Castellaneta, di Mottola, di Conversano, di Bari. Oggi è dunque Acquaviva, in ordine al territorio, con Bari, quel ch' è con la Diocesi di Conversano, e di altre cinque, attaccandovi, e niente più. In ordine alla giuridizion ecclesiastica, ne' primi secoli, ebbe i suoi Vescovi (1).

Cessata di essere Sede Vescovile, avvi menomo riscontro che Acquaviva passasse in dominio degli Arcivescovi Baresi? che questi vi avessero esercitata ordinaria giuridizione? affatto (2).

L' Arcivescovo Andrea II. nel 1221., lungi dall' attentare in Acquaviva, confessò di trovarsi l' Arciprete del luogo nella consuetudine di facoltà coerenti alla ordinaria giuridizione. A prender l' atto del Metropolitano Andrea (*cujus intererat* sapere il

---

(1) §. I.

(2) Due processi criminali sono negli atti di questa pendenza, fatti della Curia Arcivescovile di Bari in Acquaviva dopo del 1610.; fatti per violenza, come già si è mostrato, e niun altro per tanti secoli prima, §. I. pag. 15. nota 1.

il vero) per semplice attestato: qual riscontro più forte contro de' suoi successori, più strana impudenza nel calpestarlo (1)?

Veduta la cosa da se stessa, *ex subjecta materia*, si passi a rivederl' anche meglio *ex effectu*.

L' effetto della confessione dell' Arcivescovo Andrea (che nacque da matura inquisizione, come spiegossi) fu il silenzio totale degli Arcivescovi successori per oltra due secoli, il pacifico possesso giuridizionale degli Arcipreti; fu la conferma dell'antica consuetudine in pro degli Arcipreti nel 1452., per sentenza del Delegato Apostolico, che condannò l' Arcivescovo alle spese (2); fu il laudo del 1601., che fece passaggio in giudicato, e per cui la giuridizione ordinaria nelle cause civili, criminali, e miste venne riconosciuta nella Curia Arcipretale sul territorio Acquavivese, con imporsi agli Arcivescovi perpetuo silenzio (3). Le sentenze del Delegato Apostolico e degli Arbitri due Car-

(1) §. II. Per ignote vetuste ingiurie de' tempi, mancato il modo di sostenere in Acquaviva la dignità Vescovile, la sua Prelatura rimase neli' Arciprete, §. I. pag. 12. Ed è notissimo, che per morte degli Arcipreti di Acquaviva quel Capitolo ha sempr'eletto il Vicario Capitolare, Roma ha conferita mai sempre l' Arcipretura.

(2) §. III.

(3) §. IV. pag. 24.

Cardinali non sieno anch'esse che istorici meri attestati. Come? Attestati, precedente cognizione di causa, intese le parti, proferiti mai sempre contro del prepotente; attestati per occasione sì grave, e prodotti dall'esercizio di più secoli: non basteranno a garantire uno, di cui non si è udito il più lungo, immemorabile?

In ultimo, *ex conjunctis*, da serie circostanze la verità, che cercasi, apparisce. In briga il Cardinal Grimaldi Arcivescovo di Bari con l'Arciprete di Acquaviva nel 1532.: a favore di chi venne impartito il così detto conservatorio regio? de l'Arciprete (1). In briga la Curia Arcipretale di Acquaviva con la Curia Arcivescovile di Bari dal 1666. al 1668.: contro di chi si scagliarono il Delegato della Real Giuridizione, il Collaterale, il Vicerè? della Curia di Bari (2).

Dunque, considerata la cosa in se stessa, il suo effetto, le sue circostanze, il tutto insieme dimostra irresistibile il titolo dell'Arciprete.

Nè potrebbe resistergli l'Arcivescovo di Bari, quando anche apparisse, che in sua Diocesi fu compresa una volta Acquaviva, e che in essa la ecclesiastica giuridizione ordinaria dalla Curia di Bari si fosse un tempo esercitata. Quì, senza uopo di ricordare il capitolo *auditis X. de rescriptis*, per cui

(1) §. IV. pag. 22.
(2) §. VI.

cui possono i Prelati minori prescrivere su i dritti ordinarj de' Vescovi, la Bolla di Benedetto XIV. decide, come legge del Regno. Autorizata nel Regno nel 1742. mediante il regio *exequatur*, divenne sua legge. *Omnia enim*, con Giustiniano l'attual Principe ripete (1), *merito nostra facimus, quia ex nobis omnis eis impartitur auctoritas*.

Diè causa a tal Bolla una lunga vertenza tra il Vescovo di Conversano el Gran Maestro di Malta, che pretendea l'esercizio di giuridizione ecclesiastica nella propria commenda di Putignano. Il Papa, chiamat'a se la causa, volle prim' appurare, che Putignano fuor d'ogni dubbio era in Diocesi di Conversano. *Quo quidem posito, quod in dubium revocari nequit, certi juris est* (parole della sua Bolla) *jurisdictionem in dicto Oppido exercendam adquiri potuisse, aut ex vi clari & manifesti privilegii Apostolici adimentis Episcopo, & Prælato inferiori tribuentis aliquam territorii partem a reliqua diœcesi prorsus separatam, & quodammodo avulsam; aut, deficiente privilegio expresso, ex vi consuetudinis immemorabilis strictæ cum suis requisitis conditionibus comprobatæ: continuata enim & pacifica*, ecco i requisiti, *atque hominum memoriam longe excedens, omnium actuum jurisdictionalium exercita possessio, ipso vidente, & adquiscente Episcopo, TANTÆ VIRTUTIS ET EF-*

(1) *In. l. 1. cod. de. U. J. E. §. sed. neque.*

EFFICACIÆ ESSE CENSETUR, *ut jurisdictio ordinaria & territorialis, quæ privilegio expresso adscribi non potest, saltem præsumto videatur referenda* (1). In Putignano mancavano tai requisiti, ch' eccedentemente concorrono in Acquaviva.

Non solamente concorre lo immemorabile, *vidente*, *& adquiescente* l' Arcivescovo di Bari, *sed ipso annnuente & expresse confirmante* nel 1221.; *videntibus & adquiescentibus* i successori per oltra due secoli posteriormente; nel 1452., dopo aver tentato di opporsi l'Arcivescovo Ayello, *adquievit*, confessando il suo tòrto; *viderunt & adquieverunt*; successori di Ayello fino al 1590.; si litigò per dieci anni di poi sopra la esistenza ed intelligenza degli atti del 1221. e 1452., risultandone la loro verità, e riguardo all' intelligenza *licuisse & licere omnia quæ pertinent ad ordinariam jurisdictionem* nelle cause civili, criminali, e miste, si disse nel laudo del 1601. passato in giudicato. Fino alla metà del secolo XV. niuno Arcivescovo si oppose; chi appresso si oppose in due volte, succombè, e avanti giudici ecclesiastici. Richiede tanto la Bolla di Benedetto?

Avvi di più. Quel Pontefice, riandando nella sua Bolla *per modum constitutionis apostolicæ* la disciplina su questo articolo, ammette lo immemorabile, ca-

(1) *Bulla quæ incipit*, *Apostolicæ servitutis* §. 2.

caso che manch' il Privilegio Apostolico, che quì non manca.

Passato il laudo de' Cardinali Saulo e Paravicino in giudicato, l'Arciprete v'implorò dal Pontefice Paulo V. la conferma, e gli venne accordata a 16. novembre 1605. *vivæ vocis oraculo*, con ispedirsene diploma, *de mandato SS. Domini nostri Papæ*, dal Cardinal Camerario della S. R. C., sul quale pur cadde regio *exequatur* (1). Se il Papa, secondo che parla Benedetto Quartodecimo, può distaccare da qualunque Diocesi una qualche porzione e renderla da quella indipendente, val quanto dire *Nullius*: come tale divenir non potrebbe, per Apostolica approvazione, Acquaviva, già distaccata da secoli, e tal confermata nel 1601. dalla sentenza del laudo?

In fine. Richiede la costituzione di Benedetto il Privilegio Apostolico, ovvero un possesso legittimo immemorabile, onde possa sussistere la giuridizione *Nullius* in qualunque luogo. Ma quando? nel caso, che indubitatamente apparisca compreso tal luogo in aliena Diocesi. Il che affatto non si verifica riguardo ad Acquaviva; rastro di carta non v'ha, che la mostri compresa in Diocesi di Bari. Mancando a Bari tal pruova, per questo sol capo, qualunque il più languido fondamento avrebbe militato per Acquaviva al cospetto di un Papa, qual fu Benedetto XIV.

§.XI.

(1) *Fol.* 67. *a t. vol.* 3.

§. XI.

Scopo del Principe ſul veduto fin quì.

EMendare qualunque innovazione, illegittima s'intende, proteggere l'antico ſolito, è quanto intereſſa la cura del Principe in emergenze eccleſiaſtiche. *Omni innovatione ceſſante*, così Onorio e Teodoſio Imperadori, *vetuſtatem servare præcipimus* (1). Comentando il Gotofredo coteſta legge, *in hac tandem conſtitutione*, vi nota, *egregium exemplum habemus Principis auctoritatis, & poteſtatis in canonica diſciplina tuenda, ſanciendaque.* Promulgata in Roma nel 1601 la ſentenza profferita per laudo da' Cardinali Saulo e Paravicino, confermata dal Papa Paulo V. nel 1605, indi nel Regno, unitamente al breve di conferma, ricevuta ſolennemente, notificata, ed eſeguita: potea più naſcere novità in pregiudizio dell'ordinaria giuridizione degli Arcipreti in Acquaviva, giuſta il coſtume di tanti ſecoli ſoſtenuto dal laudo? Poſteriormente alla eſecuzione del laudo, dal 1666 al 1668, volendo l'Arciveſcovo di Bari attentare in Acquaviva per alcuni mandati Rotali, fu ſempre

(1) *L. omni 6. Cod. de ſacroſanctis Eccleſiis. Cod. Theod. l. 45. de Epiſcopis.*

pre l' Arciprete protetto dal Regio Miniſtero. Non vi ha più appello, non più mandati, non più ſentenza avverſo la cosa giudicata, ed eſeguita; grazioſo ſtraordinario rimedio può Rom' accordarlo, ma valere non può in alieno dominio, quando anche le parti vi conſentiſſero, poichè verrebbeſi ad alterare la pubblica diſciplina.

Si finga che la ſentenza del laudo paſſata non foſſe in giudicato, nè foſſe la terza uniforme. Competendo in tal caso l' appello, e trovandoſi accordato *ſine præjudicio legitimæ executionis laudi*: pendente l' appello, e fino a che per altra ſentenza non veniſſe quella del laudo *juris ordine* innovata, potrebbeſi dal giudice, fuorchè per abuſo, alterar il poſſeſſo dell' Arciprete? L' abuſo generalmente conſiſte in due eſtremi, I. nella mancanza, II. nell' eceſſo dell' eſercizio di legitima poteſtà (1). Inabilitato il giudice a provveder sul poſſeſſo, eccede ſicuramente facendo il contrario. E allora la Regia Protezione o impedirà che l' eceſſo ſi eſegua, o eſeguito l' emenderà. Violata la diſciplina eccleſiaſtica, vi provvede il Principe in due guiſe, *vel lata lege, vel emendato quod perperam geſtum eſt*, è del de Marca (2).

Qualunque interino decreto della Ruota Romana, qua-

(1) Fevret *traitè de l' abus* lib. 1. cap. 11. n. 51. ad 52. nella nota *littera p.*

(2) *De concord. Sacerd., & Imper. lib. IV. in fin.*

qualunque mandato, se fosse mai vero, che tendesse in menoma parte a turbare il possesso confermato dal laudo, sarebbe abuso di quel Magistrato ne' dominj del Re: al cui cospetto, *quod perperam gestum est*, precisamente da Magistrato straniero, non può mai reggere. La sola sentenza del 1694, se fosse stata ricevuta in Regno, avrebbe potuto derogare allo stato della Chiesa di Acquaviva. Ma come riceverla, se derivata da appello non ordinario (1), se zeppa di conculcanti contradizioni (2), se pendeavi appello, unico prodotto dalla Chiesa di Acquaviva (3), e da quella Università (4)?

Che che fosse di tutto ciò, scopo del Principe è vedere al presente, se tal sentenza, priva dell' *exequatur regio*, poteasi nel Regno mandare ad effetto, accettar si potea con privata concordia, come si fece (5); se poteasi alterare lo stato della Chiesa di Acquaviva dal solo accettante Arciprete, senza intervento della Università ch' era in giu-

(1) §. *V.*, & *VII.* Dandosi *exequatur* a sentenze straniere non ordinarie, si aprirebbe la strada ad eternare giudizj fuori dello Stato, con estrarne danaro senza ragione.

(2) §. *VII. pag.* 37., & *seqq.*

(3) §. *eodem pag.* 38. *in fin. ad* 39.

(4) §. *IX. pag.* 50. *in fine*.

(5) §. VIII.

giudizio (1) ; se fosse o no delitto , 1. accettare una carta straniera non esecutoriata, 2. impetrarvi assenso Pontificio ed usarne come il solo creduto necessario senz'uopo di *exequatur*, 3. senza impetrare lo indispensabile assenso del Principe , e nè anche riserbarne la impetrazione.

Bastando un solo di questi acciacchi a rendere la divisata concordia nulla , criminosa , seguentemente inefficace a produrre un possesso legittimo nell'Arcivescovo di Bari ; scopo è pur del Principe il vedere , se un'atto nullo da se , *lite pendente* , sanar si debba dalla suprema autorità in pregiudizio del terzo ; se convenga sanare un cumolo di delitti , tutti commessi a disprezzo (volendosi non dire della Sovranità) dicasi della disciplina del Regno , ch'è lo stesso ; se d' altra banda convenga autorizare un esempio all'estremo pernicioso, qual è di esimersi dal regio *exequatur* , con accettarsi privatamente le carte straniere ; in fine , se più possa , in pregiudizio del terzo, rivivere una rea concordia, dopo avervi giuridicamente la parte avversa rinunziato.

Ed a chi si farebbero dal Re tante grazie? alla Curia Arcivescovile di Bari , che per la briga con quella di Acquaviva strapazzò in tante guise la Reale Giuridizione dal 1666. al 1668. Sempre refrattaria , il suo sistema verso Acquaviva è stato sem-

(1) d. §. IX. pag. 50. in fine.

ſempre l'*id æquius*, *quod validius* di Tacito, la ragion del più forte.

Ah non lo ſperi! Il Re, precedente cognizione di cauſa, nel dì 15. luglio 1780., *emendato*, *quod perperam geſtum erat* dopo del laudo, ordinò la reintegrazione dell' Arciprete giuſta i termini del laudo iſteſſo. E ſi eſeguì. Proteſtò nella ſua Real Carta, che volea *illeſi i ſuoi Sovrani diritti*, *e la polizia del Regno*. La quale, per queſta cauſa, tutta dipende dalla legge *omni* ricordata di ſopra.

La M.S. non ha da riſolvere queſta volta. De' vedere, ſe avendo già riſoluto l'affare giuſta la polizia del Regno, debba recedere. Nel ſuo bel fondo troverà ſempre ſtimoli di clemenza per accordare il perdono a' delitti commeſſi nella Concordia di Modugno: niun motivo la ſua giuſtizia ſaprà mai ſuggerirgli, per dipartirſi dalla ſua eſeguita Sovrana Riſoluzione.

Dicembre 1785.